

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE PUGLIESE PER LA RETINITE PIGMENTOSA

L'Associazione non ha scopi di lucro e si propone di promuovere e stimolare, come enunciato nell'ART. 4 dello Statuto allegato, tutte le iniziative a favore dei pazienti affetti da RETINITE PIGMENTOSA sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Più in particolare, l'Associazione è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nell'area socio-sanitaria con specifico riferimento alle problematiche dei portatori di RETINITE PIGMENTOSA e delle loro famiglie.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e contributi annuali versati dai soci e da tutto quanto altro previsto dall'ART. 6 dello Statuto allegato.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è composto da cinque membri, compreso il Presidente; il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le controversie tra i Soci e l'Associazione, o tra l'Associazione e le diverse Sezioni Territoriali, relativamente all'interpretazione ed all'applicazione delle norme del presente Statuto, sono gestite da un Collegio dei Probiviri costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci ogni triennio.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

L'attività, l'ordinamento e l'amministrazione dell'Associazione sono regolate dalle norme riportate nello Statuto di cui all'allegato "A".

Il Presidente è delegato ad apportare all'Atto Costitutivo ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità, o dall'Assemblea in seduta straordinaria.

STATUTO

ASSOCIAZIONE PUGLIESE PER LA RETINITE PIGMENTOSA

TITOLO I

COSTITUZIONE – DURATA - SEDE - SCOPI.

ART. 1 - E' costituita ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del C. C. ed ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 16 marzo 1994, n. 11, un'Associazione con denominazione:

ASSOCIAZIONE PUGLIESE PER LA RETINITE PIGMENTOSA.

ART. 2 - La durata dell'Associazione è fissata in 20 anni e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 3 - L'Associazione ha sede legale in Bari nell'Ospedale Pediatrico "GIOVANNI XXIII" - Via Amendola nr. 207.

ART. 4 - L'Associazione, a base regionale, non ha scopi di lucro e si propone di promuovere e stimolare tutte le iniziative a favore dei pazienti affetti da RETINITE PIGMENTOSA sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione. Più in particolare l'Associazione si propone di concorrere ad assicurare ad ogni paziente affetto da RETINITE PIGMENTOSA il diritto al trattamento ottimale ed alla realizzazione di un migliore inserimento nella vita sociale.

A tal fine l'Associazione curerà:

- di favorire la realizzazione di un'assistenza globale al paziente affetto da RETINITE PIGMENTOSA attraverso la creazione di servizi specializzati destinati sia ai cittadini portatori di questo handicap ad essa estranei, sia ai propri Soci aderenti affetti da RETINITE PIGMENTOSA e delle loro famiglie;
- di concorrere a promuovere lo sviluppo e la diffusione delle ricerche e conoscenze scientifiche nel settore delle malattie degenerative della retina, favorendo l'istituzione di borse di studio di specializzazione ed aggiornamento ed altri tipi d'incentivazione;
- di sollecitare, nell'ambito del proprio territorio, l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, di Istituzioni, di Società e di privati cittadini, per il reperimento di mezzi e la promozione di iniziative di carattere sociale e legislativo attinenti agli scopi dell'Associazione;
- di ricercare e di favorire la soluzione dei problemi dell'inserimento del paziente affetto da RETINITE PIGMENTOSA nella vita sociale curando, in particolare, la diffusione di informazioni ai familiari interessati, ai medici, agli

insegnanti, agli operatori sociali e sanitari, agli Enti pubblici e privati su ogni argomento riguardante la malattia;

- di promuovere l'organizzazione di congressi, di giornate di studi e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo, oltre ad altre iniziative a carattere assistenziale e di sostegno a favore dei singoli soggetti in concomitanza con situazioni particolari secondo la specificità richiesta dal caso;

- di stabilire rapporti con ogni altra Organizzazione o Associazione avente finalità istituzionali analoghe o affini;

- di favorire la formazione di Sezioni con articolazione locale autonoma nell'ambito della Regione Puglia, sia allo scopo di rendere sempre più concreti e dinamici i rapporti tra la popolazione interessata al problema che l'Associazione intende avviare a soluzione e le Autorità, Enti, Istituzioni, sia al fine di partecipare ad iniziative di soccorso qualificate in occasione di pubbliche calamità, o di intervento di protezione civile;

- di favorire la costituzione di Associazioni analoghe in altre regioni;

- di promuovere e favorire iniziative di carattere educative e culturali su contenuti attinenti alle finalità dell'Associazione, in base alla considerazione che le possibilità di affrontare con serietà ed impegno i problemi, ardui sotto certi aspetti, sono strettamente legati al contenuto culturale nel quale si opera.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività affine a quelle sopra elencate e, comunque, connessa alle finalità di assistenza dei pazienti affetti da RETINITE PIGMENTOSA e loro familiari, attraverso:

- prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente;

- prestazioni di lavoro subordinato esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività.

T I T O L O I I

LE SEZIONI TERRITORIALI.

ART. 5 - Le Sezioni Territoriali che dovessero costituirsi nell'ambito della Regione Puglia dovranno:

a) perseguire le finalità specificamente indicate nel presente Statuto;

b) avere autonomia organizzativa e di bilancio (gestione finanziaria) ed esprimere un rappresentante per intrattenere i rapporti con questa Associazione, riconoscendole la funzione coordinatrice;

c) documentare di avere tra i propri associati almeno 10 (dieci) affetti di RETINITE PIGMENTOSA;

d) versare all'Associazione dei contributi annuali.

TITOLLO III IL PATRIMONIO SOCIALE

ART. 6 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote d'iscrizione dei Soci e dai contributi annuali versati dalle Sezioni Territoriali;
- b) dalle sovvenzioni, contributi e sussidi di Enti pubblici e privati;
- c) da somme provenienti da donazioni, eredità ed atti di liberalità a favore dell'Associazione;
- d) dai proventi di sottoscrizioni pubbliche e private e di altre iniziative deliberate nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- e) dalle eventuali eccedenze attive della gestione;
- f) dalle rendite del proprio patrimonio;
- g) dai beni mobili ed immobili e valori pervenuti all'Associazione sia per acquisti diretti che a seguito di lasciti, donazioni, o altra causa legittima;
- h) contributi di organismi internazionali;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni.

ART. 7 - Tutti i mezzi dell'Associazione saranno destinati al conseguimento degli scopi istituzionali e alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa.

TITOLLO IV I SOCI

ART. 8 - L'Associazione è composta da Soci effettivi, Soci sostenitori e Soci onorari.

ART. 9 - Possono essere Soci effettivi i pazienti affetti da RETINITE PIGMENTOSA, nonché i loro familiari ed i cittadini che condividono le finalità e l'organizzazione dell'Associazione. Per i minori sono ammessi coloro che esercitano la patria potestà; gli adolescenti in grado di scegliere la loro adesione o meno, sono ammessi senza alcun onere associativo. Ciò al fine di ampliare la conoscenza di quanto è possibile realizzare in favore di coloro che sono affetti da questo particolare handicap.

I Soci svolgono la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- la loro attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- ad essi possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 10 - Sono Soci sostenitori tutte le persone, Enti, Associazioni e Società regolarmente costituite che, condividendo le finalità dell'Associazione, la sostengono fornendo mezzi, proposte, assistenze speciali e quant'altro possa occorrere ad una sempre migliore qualificazione ed efficacia operativa dell'Associazione.

ART. 11 - Sono Soci onorari i medici, gli operatori sanitari, le Istituzioni italiane e straniere che contribuiscono, con apporti scientifici e culturali, all'attuazione degli scopi dell'Associazione.

ART. 12 - I Soci effettivi contribuiscono all'organizzazione e gestione dell'Associazione nel perseguimento dei fini istituzionali con partecipazione attiva e personale.

ART. 13 - Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Presidente dell'Associazione dichiarando: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e professione allegando, quando si chiede l'ammissione in qualità di Socio effettivo portatore di handicap, una documentazione a dimostrazione di averne titolo ai sensi dell'ART. 9 del presente Statuto.

ART. 14 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo ed il Presidente comunica all'interessato la decisione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. Trascorso tale tempo la domanda s'intende respinta.

ART. 15 - Il Socio ammesso è tenuto a pagare un contributo annuo nella misura che sarà determinata, annualmente, dal Consiglio Direttivo con le eccezioni di cui al precedente ART. 9. I soci sostenitori dovranno versare un contributo annuo almeno doppio di quello versato dai Soci effettivi.

Le quote sociali vanno versate entro il mese di marzo di ciascun anno senza avviso da parte degli organi dell'Associazione. I Soci ammessi nel corso dell'anno, dovranno versare il loro primo contributo annuo unitamente alla quota d'iscrizione eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può, dal Consiglio Direttivo, essere escluso il Socio che:

- svolga attività contraria agli interessi e finalità dell'Associazione, o la danneggi moralmente, o materialmente;
- prenda parte ad iniziative, o aderisca ad organismi che svolgono attività contrastanti con quelle dell'Associazione.

E' altresì soggetto ad esclusione il Socio che, nonostante formali sollecitazioni e diffida, entro 30 gg. dalla comunicazione della medesima:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto;
- non ottemperi alle disposizioni dell'eventuale regolamento interno;
- non ottemperi alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- si renda ulteriormente moroso, senza giustificazione, nel pagamento dei contributi associativi.

ART. 17 - La qualifica di Socio è strettamente personale e non può essere ceduta. L'associato può sempre recedere dall'Associazione se non ritiene più di continuare ad assumere quegli obblighi che ne consigliarono l'adesione. La comunicazione del recesso deve essere fatta per iscritto al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Gli Associati che abbiano receduto, o che siano stati esclusi, non possono venire in possesso dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione come previsto dall'art. 24 del C.C..

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo in materia di recesso, decadenza ed esclusioni, devono essere comunicate ai Soci interessati mediante lettera raccomandata.

ART. 18 - A ciascun associato, su sua richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione, dovrà essere fatta pervenire una copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del regolamento interno dell'Associazione.

ART. 19 - Ciascun Socio potrà chiedere copia dei verbali delle sedute degli organi di gestione dell'Associazione.

TITOL V GLI ORGANI SOCIALI

ART. 20 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il collegio dei Probiviri;
- f) il Comitato Scientifico.

TITOL VI L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

ART. 21 - L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti all'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo,

mediante avviso inviato a ciascun Socio almeno 10 gg. prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche solo dopo 24 ore la data stabilita per la prima convocazione.

ART. 22 - L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, o ne sia stata fatta richiesta per iscritto almeno da un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se il Presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale a normativa dell'art. 20 del C.C., ove anche il Collegio dei Revisori non abbia provveduto in merito.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno in corso;
- c) la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e di due supplenti;
- d) la nomina dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti e di due supplenti;
- e) la nomina dei tre membri del Collegio dei Probiviri;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto dell'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti o rappresentati all'adunanza. I Soci sostenitori hanno diritto di parola, ma non di voto. Nelle deliberazioni che riguardino la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

ART. 23 -L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, o di almeno un quinto dei Soci e delibera sulle modificazioni chieste dai Soci dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata dell'Associazione, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza dei tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare la proroga, lo scioglimento e la nomina dei liquidatori occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 24 - Nelle Assemblee il Socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare dei contributi versati ed ha diritto al voto sempre che sia iscritto nel libro dei Soci e che risulti essere in regola. In caso di malattia, o di altro legittimo impedimento, il Socio assente può farsi rappresentare da altro Socio o da una persona di propria fiducia nelle Assemblee mediante delega

scritta. Detto Socio delegato non deve essere consigliere. Ogni mandatario può rappresentare solo un altro Socio.

ART. 25 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono, di norma, presiedute dal Presidente dell'Associazione che chiama a svolgere le funzioni di segreteria il Segretario, a meno che l'Assemblea deliberi diversamente, scegliendo tra i Soci intervenuti. L'Assemblea nomina altresì gli eventuali scrutatori. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi in cui il Presidente lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. Le delibere delle Assemblee sono vincolanti per tutti i Soci, anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

TITOL VII IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 26 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere con la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Questi sono dispensati dal prestare cauzioni, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo reputi necessario ed almeno ogni tre mesi, oppure dietro domanda motivata da almeno tre dei Consiglieri o del Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di 10 gg. prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma in maniera che i Consiglieri, il Collegio dei Revisori ed i medici del Comitato Scientifico ne siano informati almeno 5 gg. prima della riunione. Le adunanze si ritengono legali quando interviene la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato rinunciatario ed è sostituito dal primo dei Consiglieri supplenti. La redazione dei verbali viene effettuata dal Segretario.

ART. 27 - Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- b) determinare le funzioni da delegare ad ogni Socio;
- c) formulare i bilanci, redigere il regolamento interno, deliberare l'ottenimento di prestiti;
- d) assumere, o licenziare il personale, fissandone la retribuzione, le mansioni ed il rapporto di lavoro;
- e) deliberare sulla locazione di immobili, sulla stipulazione dei contratti e sull'acquisto, con l'impiego di fondi sociali, di quanto occorre per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;

- f) deliberare sulla stipulazione dei contratti, con impiego di fondi sociali, idonei al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 - g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad organizzazioni similari e circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci;
 - h) promuovere la costituzione di analoghe Associazioni in altre regioni e di Sezioni Territoriali in ambito regionale che abbiano le stesse finalità;
 - i) vigilare sulla tenuta dei libri sociali e fare quant'altro demandato per legge e che non sia espressamente, per disposizione di legge o del presente Statuto, demandato all'Assemblea;
- 1) costituire il Comitato Scientifico che si avvarrà degli strumenti che esso riterrà validi per il raggiungimento degli scopi statutari.

TITOLLO VIII IL PRESIDENTE

ART. 28 - Il Presidente ha la responsabilità dell'Associazione per l'attuazione degli scopi istituzionali, la rappresenta legalmente in tutti gli affari, pratiche e vertenze di qualunque genere presso le Autorità, Enti o persone con facoltà di transigere e conciliare anche in materia di imposte e tasse.

In particolare il Presidente:

- a) provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- d) in casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo con l'obbligo di riferire alla prima riunione;
- e) convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno quattro volte l'anno;
- f) può aprire conti correnti con privati, istituti di credito e uffici postali;
- g) è membro laico, con parere consultivo, in seno al Comitato Scientifico;
- h) compie, in genere, qualsivoglia altro atto di ordinaria amministrazione, sempre in nome e per conto dell'Associazione medesima con tutte le occorrenti facoltà.

ART. 29 - Il Presidente, in caso di assenza, o impedimento è sostituito dal Vicepresidente; dura in carica tre anni, e può essere rieletto.

TITOLIX IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti da nominare ogni triennio dall'Assemblea, non necessariamente tra i Soci. Essi svolgono la loro attività in seno all'Associazione senza nulla pretendere ed in maniera assolutamente gratuita.

I Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente, qualora non sia stato designato dal Consiglio Direttivo.

Essi accertano:

- la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigono la relazione sui bilanci annuali;
- possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e di tutti gli accertamenti eseguiti anche individualmente, deve redigersi processo verbale che, firmato dai Revisori presenti, dovrà essere trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti tenuto a cura del Presidente del Collegio.

ART. 31 - I Revisori possono intervenire alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e devono, all'uopo, essere avvisati nelle forme predette.

TITOLIX IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

ART. 32 - Il Collegio dei Probiviri, a cui è deferita ogni controversia tra i Soci e l'Associazione, o tra L'Associazione e le diverse Sezioni Territoriali, relativamente all'interpretazione ed all'applicazione delle norme del presente Statuto, è composto da tre membri da nominarsi ogni triennio dall'Assemblea dei Soci. I Probiviri possono essere scelti anche al di fuori dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri decide "ex bono et aequo" e senza formalità procedurali.

TITOLIX IL COMITATO SCIENTIFICO.

ART. 33 - Il Comitato Scientifico è composto da due membri medici, preferibilmente un oculista ed un genetista, designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che provvede anche a nominarne il Presidente (di prassi

l'oculista). I due specialisti possono cooptare altri membri, di cui daranno notizia al Consiglio Direttivo dell'Associazione e, sui medici proposti da quest'ultimo, esprimeranno il loro parere vincolante entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 34 - Il Comitato Scientifico ha il compito di sostenere ed attuare i programmi di ricerca, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione come previsto dal presente Statuto. E' garante dei tempi della programmazione e dei risultati della pluralità della ricerca e provvede a formulare proposte operative scientifiche ed assistenziali, in conformità al presente Statuto. Ad esso compete promuovere un'indagine epidemiologica estesa a tutto il territorio regionale, sulla base di un protocollo univoco ed inequivocabile, stabilendo anche rapporti con altri Comitati Scientifici nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe, o affini.

ART. 35 - Nell'ambito del programma operativo di indagine epidemiologica finalizzata alla realizzazione di un Registro Regionale, l'Associazione con la collaborazione del Comitato Scientifico ed anche tramite le Sezioni Territoriali, dovrà puntare ad una rete regionale di Centri di Riferimento per gli ammalati di RETINITE PIGMENTOSA. I Centri di Riferimento dovranno avere sede preferibilmente presso le Cliniche Universitarie, o presso strutture sanitarie pubbliche, o presso strutture dell'Associazione cui lo Stato, la Regione, gli Enti locali e pubblici avranno stipulato convenzioni.

Ogni Centro di Riferimento, oltre ad accettare incondizionatamente il PROTOCOLLO UNICO, d'intesa con il Comitato Scientifico deve:

- a) effettuare esami elettrofunkionali (E.R.G.-P.E.V.-E.O.G.), campimetria computerizzata e Goldmann, retinografia e fluorangiografia;
- b) trasmettere al Comitato Scientifico, con periodicità trimestrale, tutti i dati (anagrafici e clinici) dei pazienti in osservazione.

L'organizzazione ed il controllo dei Centri di Riferimento è di competenza del Comitato Scientifico che è tenuto ad informare l'Associazione dello sviluppo della ricerca scientifica e del valore di nuove terapie.

ART. 36 - Ogni componente che sia impedito a partecipare ai lavori del Comitato Scientifico, può farsi rappresentare tramite delega scritta.

ART. 37 - Il Presidente del Comitato Scientifico dura in carica tre anni, salvo revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione e può essere rieleggibile. Egli può assegnare specifiche mansioni e compiti ai componenti il Comitato stesso.

ART. 38 - Il Comitato Scientifico si riunisce nella sede dell'Associazione, almeno una volta l'anno:

- a) su convocazione del Presidente del Comitato;

- b) su richiesta della maggioranza dei componenti il Comitato;
- c) su richiesta del Presidente dell'Associazione.

Nei due ultimi casi solo su circostanziate proposte da porre all'ordine del giorno.

L'Associazione, attraverso il suo Presidente, potrà proporre al Presidente del Comitato Scientifico, l'inserimento di punti all'ordine del giorno.

Salva diversa forma deliberata all'unanimità, la convocazione del Comitato Scientifico deve essere fatta almeno 30 gg. prima della riunione mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, al domicilio dei componenti e nei casi urgenti con convocazione inviata almeno 8 gg. prima. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre all'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza. Per la regolare costituzione dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute del Comitato Scientifico saranno presiedute dal proprio Presidente.

T I T O L O X I I

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO.

ART. 39 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 40 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, con criteri di oculata prudenza, procede alla formazione del progetto di bilancio consuntivo e del progetto del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, dopo che il Collegio dei Revisori dei Conti ha redatta la relazione del bilancio consuntivo.

ART. 41 – Le eccedenze di gestione costituiscono patrimonio per l'anno successivo.

T I T O L O X I I I

SCIoglimento

ART. 42 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno, o più liquidatori, determinandone i poteri e la retribuzione.

ART. 43.- I beni patrimoniali residui, esaurita la liquidazione, dovranno essere devoluti a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico, o analogo settore da indicare nella delibera di scioglimento.

TITOL O XIV
RINVIO.

ART. 44 - Per quant'altro non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del C.C. ed alle disposizioni di legge che regolano e disciplinano la materia.

Firmato: Gianfranco Taurino - Antonio Dell'Anna - Franca Dragoni - Vito Favia - Giovanni Pasculli - Matteo Bracciolini - Giuseppe Ciaravolo e Notaio Francesco REBOLI (col sigillo).